



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 giugno 2008
(OR. en)**

8229/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0071 (ACC)**

COWEB 103

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla firma e alla conclusione
dell'accordo interinale
sugli scambi e sulle questioni commerciali
tra la Comunità europea, da una parte,
e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e con l'articolo 300, paragrafo 3, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, firmato il [...] a [...], occorre approvare l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (in seguito denominato "l'accordo").
- (2) Le disposizioni commerciali dell'accordo hanno carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione e non costituiranno, per l'Unione europea, un precedente della politica commerciale comunitaria nei confronti di paesi terzi non appartenenti alla regione dei Balcani occidentali.
- (3) L'accordo dovrebbe pertanto essere firmato e approvato,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati, a nome della Comunità, l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, i relativi allegati e protocolli, nonché la dichiarazione congiunta e la dichiarazione della Comunità accluse all'atto finale.

I testi di cui al primo comma sono acclusi alla presente decisione*.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate), a nome della Comunità, a firmare l'accordo e a depositare lo strumento di approvazione di cui all'articolo 55 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente

* Cfr. doc. 8230/08.